



PROCESSO VERBALE ADUNANZA V

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

30 gennaio 2017

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 30 del mese di gennaio duemiladiciassette, alle ore 10.00, in Torino, P.zza Castello, 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe Formichella si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 25 gennaio 2017 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Barbara AZZARA' - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Antonino IARIA — Marco MAROCCO - Anna MERLIN -- Elisa PIRRO – Paolo RUZZOLA – Carlotta TREVISAN.

Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA – Vincenzo BARREA – Monica CANALIS – Mauro CARENA – Maria Grazia GRIPPO – Silvio MAGLIANO – Roberto MONTA' – Maurizio PIAZZA. Barbara AZZARA' - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 4 “TORINO NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 7 “CIRIACESE”, Zona 8 “RIVAROLO”, Zona 11 “CHIERESE”.

(Omissis)

OGGETTO: “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017. Approvazione

N. Protocollo:34265/16

La Sindaca Metropolitana pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- la Provincia di Torino ed il CSI Piemonte in data 29.12.2014 hanno sottoscritto la “*Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*”, prorogata, con successive deliberazioni, (da ultimo la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10284/2016 del 28 luglio 2016) fino al 31 dicembre 2016;
- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e costituisce ente strumentale, nonché struttura in house, degli enti consorziati, i cui interessi rappresentano le funzioni – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece nell’ambito dei Sistemi Informativi;
- lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati;
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all’osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l’obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati;

Atteso che:

- la presente proposta di Convenzione definisce esclusivamente il quadro contrattuale all’interno del quale si configurano, annualmente, le specifiche CTE (Configurazione Tecnico - Economica) e/o le PTE (Proposte Tecnico Economiche);
- l’approvazione della presente Convenzione non comporta, pertanto, alcun obbligo finanziario da parte della Città metropolitana in quanto, solo in sede di approvazione delle “CTE” e delle “PTE”, verranno assunti i relativi impegni di spesa ;

Verificato che l’affidamento dei servizi CSI Piemonte previsti all’interno della presente Convenzione sono sottoposti a numerosi vincoli e devono rispettare alcuni requisiti stabiliti dalla normativa vigente, così sintetizzabili:

- 1) Vincoli derivanti dall’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) in vigore dal 19 aprile 2016 che recepisce le direttive 23-24-25/2014 del Parlamento e del Consiglio Ue, che ha stabilito le condizioni di legittimità per un affidamento diretto a soggetto *in house* senza ricorso al mercato;

Visto, in particolare, l’art. 5 del D. lgs. n. 50 del 18/04/2016 che impone per l’affidamento “*in house*” i seguenti requisiti:

- a) *l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale,*

in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Viste, a tal proposito,

- la nota del Dirigente del Servizio Partecipazioni che attesta la ricorrenza delle condizioni previsti dall'art. 5 comma 5 dei contratti per il “*controllo congiunto*” da parte dell'Amministrazione nei confronti del CSI Piemonte;
- la nota del CSI Piemonte n 108.3, 34/2016A del 6/12/2016, in atti, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 5;

Visto l'art. 192 della citata legge che impone inoltre, in termini generali per gli affidamenti *in house*:

- l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* o che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire affidamenti diretti;
- la previsione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza anche per gli affidamenti *in house*;
- la previsione che anche negli affidamenti diretti *in house* sia compiuta la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Verificato che:

- già oggi il CSI Piemonte si pone come ente aggregatore e regolatore del fabbisogno dei beni e servizi informatici nell'ambito locale, finalizzato al raggiungimento di due obiettivi sostanziali: da un lato, la razionalizzazione e il contenimento delle spese che, altrimenti, sarebbero suddivise e parcellizzate fra più amministrazioni, consente infatti un maggiore peso contrattuale, minori costi di gestione oltre alla possibilità di ottenere prezzi unitari vantaggiosi, realizzando economie di scala; dall'altro, la specializzazione del Consorzio, in risposta al sempre più elevato livello tecnico ed alla complessità normativa del settore, deve garantire e dovrà garantire in futuro, quella professionalità specifica tesa a rendere più efficiente la funzione dell'approvvigionamento e della gestione dei beni e servizi informatici;
- in questa logica, tenendo conto del quadro normativo e della sua probabile evoluzione, il CSI Piemonte dovrebbe tendere a caratterizzarsi sempre più come soggetto “pre-competitivo” in grado di aggregare e stimolare la domanda e di scegliere, direttamente dal mercato, i migliori servizi e prodotti informatici, soprattutto attraverso gli strumenti messi a disposizione dai Soggetti aggregatori, garantendo, al contempo, la migliore integrazione sia per la parte infrastrutturale, sia per quella applicativa tra i diversi soggetti che operano nel libero mercato;

Preso atto che, nelle more della definizione dell'atto con il quale l'ANAC costituisce un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* o che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire affidamenti diretti, questi ha stabilito che: *“tenuto conto dell'efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l'affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni*

aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione” (Comunicato del Presidente del 3 agosto 2016);

Verificato che lo stesso D. Lgs. 50/2016 all'art. 192, comma 2, precisa che: “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”

a tal fine:

- è stato commissionato dalla Regione Piemonte, d'intesta con Città di Torino e Città metropolitana di Torino, un servizio di *benchmarking* al fine di:
 - valutare che l'applicazione delle strategie ICT sia in linea con la visione strategica dell'Amministrazione;
 - valutare prezzo e performance dei servizi offerti rispetto ai valori di mercato di imprese paragonabili per dimensioni e scopo (in particolare pubbliche amministrazioni con dimensione territoriale e numero dipendenti paragonabili);
 - verificare che l'impianto dei servizi e i livelli di servizio siano in linea con quelli di altre analoghe realtà;
 - raffrontare le performance attuali con i livelli di servizio stabiliti, verificando che i servizi siano offerti con il migliore rapporto qualità/costo;
- è stato inserito, nello schema di Convenzione, l'art. 7 comma 2 ai sensi del quale: “*Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., le stime economiche a preventivo, esposte per i servizi di cui alla presente Convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)”;*

Preso atto che:

- il confronto fotografa la specificità del rapporto tra Città metropolitana e CSI che, sin dagli atti istitutivi del CSI e per preciso orientamento strategico, è fondato sulla attribuzione al CSI dell'intera governance dei sistemi informativi, dalla definizione degli indirizzi più strategici e di lungo periodo alla progettazione degli sviluppi, tanto che l'art. 3, comma 3 della L.R n. 48/1975 recita: “*compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati... ”*; tale delega si riflette, nel benchmarking, sulla incidenza -anche economica- delle attività di governance affidate a CSI;
- l'attività di benchmarking è stata realizzata da un advisor selezionato attraverso gara;
- le attività esaminate sono state, per quanto riguarda la gestione dei sistemi dei consorziati: 1) MAC (manutenzione correttiva) 2) GOSA (gestione operativa server applicativi) 3) GOAD (gestione operativa ambienti distribuiti) 4) SD (service desk);

Atteso che:

- nelle diverse ipotesi prese in esame dall'advisor che ha dovuto tenere conto delle

specificità che regolano i rapporti con CSI Piemonte (tra cui l'esenzione IVA e un elevato livello di "governance" delegato al CSI stesso), i servizi MAC, GOSA e GOAD risultano sostanzialmente allineati e anche al di sotto rispetto a quelli di mercato;

- i servizi di sviluppo applicativo analizzati (sviluppi della Regione Piemonte) invece risultano non del tutto allineati rispetto a quelli di mercato; in ogni caso, qualora fosse necessario uno sviluppo applicativo, occorrerà attestarne la congruenza ai prezzi di mercato o attingere dall'accordo-quadro Consip;
- come già evidenziato, l'allineamento sostanziale "ai prezzi di mercato" necessita tuttavia di una successiva declinazione all'interno delle singole amministrazioni, al fine di valutare il peso dei singoli servizi in rapporto all'analisi condotta, compresi i c.d. "costi di governance";

Considerato pertanto

- che questo primo approfondimento su un insieme significativo di servizi, porta ad ipotizzare un sostanziale allineamento complessivo tra i costi dei servizi gestionali erogati da CSI e quelli offerti dal mercato, a supporto, quindi, della legittimità e della opportunità dell'affidamento in house;
- che al fine di costituire un confronto permanente tra i prezzi dei servizi erogati dal CSI e quelli di mercato e/o, dove esistenti, quelli presenti nel sistema Consip/Soggetti aggregatori, il CSI ha avviato, insieme agli enti consorziati, una completa rivisitazione dei servizi nei quali si articola il Catalogo per gli enti consorziati con l'obiettivo di coniugare le peculiarità del Consorzio con l'esigenza di assicurare la valutazione della congruità, in particolare consentendo il confronto tra l'offerta del CSI e i servizi messi a disposizione della PA da Consip; è stata altresì incrementata la quota di servizi offerti con una quantificazione a misura;
- che il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all'art. 7 comma 3 dello Statuto, ha approvato nella seduta del 29.11.2016 il "Catalogo e Listino dei servizi del CSI";

Ritenuto che i dati sopra esposti, nel loro complesso, giustifichino, pertanto, l'adozione della presente soluzione "in house" poiché ritenuta congrua dal punto di vista economico e idonea a garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità del servizio reso, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- 2) Vincoli conseguenti alle disposizioni previste dai commi da 512 a 520 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che delineano un nuovo sistema degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, basato sulla centralizzazione degli acquisti stessi in vista del raggiungimento di una riduzione della spesa, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o tramite i soggetti aggregatori, documentata in uno specifico "Piano triennale" di cui al comma 513;

Preso atto che

- un primo (e al momento unico) riferimento operativo, è stato dato dalla circolare n. 2 del 24 giugno 2016 predisposta da AGID, nella quale sono fornite indicazioni su come le pubbliche amministrazioni possono procedere agli acquisti di beni e servizi ICT nelle more della definizione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione";

- la circolare definisce un Modello strategico articolato su 3 livelli: 1) infrastrutture materiali 2) infrastrutture immateriali 3) ecosistemi, ponendo in questa prima fase transitoria alcuni obblighi o vincoli finalizzati a conseguire entro fine 2018 gli obiettivi di risparmio posti dalla Legge di Stabilità;

Verificato che la circolare definisce un percorso di convergenza che le amministrazioni (ed il CSI Piemonte in primo luogo) dovranno seguire sin dal 2016 per adeguare i propri sistemi al nuovo modello strategico, tra i quali:

- adesione alle infrastrutture immateriali nazionali (PagoPA, Fatturazione elettronica PA, ANPR, CIE, SPID, NoiPA, SUAP, predisponendo e trasmettendo ad AGID il piano di integrazione alle suddette infrastrutture entro dicembre 2017, per garantirne la piena operatività nel 2018 con conseguente realizzazione dei risparmi previsti: non potranno essere effettuate attività di sviluppo od adeguamento di applicazioni rientranti tra quelle disponibili nelle infrastrutture immateriali.
- non ammissibilità delle spese per la costituzione di nuovi data center (rientranti tra le infrastrutture materiali);
- piena interoperabilità interna ed esterna all'ecosistema, con interfacce applicative che dovranno essere documentate e comunicate ad AGID dei domini applicativi verticali oggetto di nuove realizzazioni o di manutenzione evolutiva da parte dell'amministrazione;

Preso atto, tuttavia, che l'applicabilità della normativa, nel caso della presenza di soggetti terzi in-house non risulta di facile interpretazione con particolare riguardo:

- A. all'ambito soggettivo di applicazione del comma 512 dell'art. 1 della legge 208/2015, in quanto da una lettura letterale della disposizione questa non pare sia direttamente applicabile al CSI Piemonte in quanto non facente parte delle amministrazioni...”*come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

Ritenuto tuttavia non in linea con tale finalità escludere gli acquisti di beni e servizi informatici fatti dal CSI Piemonte, atteso che questa ultima pur distinta giuridicamente dalla pubblica amministrazione costituisce, per così dire, un “braccio operativo informatico” della stessa Città metropolitana, a tal punto che, per gli acquisti che effettua è tenuta in via generale al rispetto delle regole sull'evidenza pubblica e considerato che il Consorzio è chiamato a concorrere al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli, recati dalla disciplina in esame per conto della Città metropolitana;

Richiamata a tal proposito l'Assemblea del CSI Piemonte del 21 marzo 2016 che ha approvato l'atto di indirizzo relativo alla individuazione dell’*”Iter autorizzativo per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività in deroga ex art. 1, c. 516 della L. 208/15: approvazione della linea di indirizzo al CSI-Piemonte ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. e) dello Statuto”* ai sensi del quale è stata decisa una ripartizione delle delle autorizzazioni in parola in questo modo:

- a) fino ad un importo di Euro 150.000,00 (IVA esclusa): autorizzazione alla deroga assunta dal Direttore Generale;
- b) oltre l'importo di Euro 150,000,00 (IVA esclusa): autorizzazione alla deroga assunta dal Consiglio d'Amministrazione, con trasmissione all'Assemblea di un'informativa trimestrale nella quale siano elencati gli acquisti in deroga effettuati con evidenza delle relative motivazioni.

- B. all'applicabilità del comma 516 della Legge 208/2016 del 28 dicembre 2015, che individua un percorso amministrativo specifico per derogare all'obbligo di adesione al sistema Consip/Soggetti aggregatori, al CSI Piemonte;

Verificato infatti che da un punto di vista più operativo, solo il Consorzio dispone delle professionalità e delle risorse necessarie a governare un sistema informativo complesso, mentre nella Città metropolitana tali figure non sono più presenti, sia perché il modello prescelto di “*insourcing*”, alcuni anni or sono, ha previsto il distacco del personale tecnico presso il CSI stesso, sia perché i numerosi vincoli normativi che hanno dapprima limitato le assunzioni e poi ridotto la dotazione organica, hanno coinvolto anche il settore dei sistemi informativi;

Ritenuto pertanto:

- che il Consorzio, in qualità di centro di aggregazione, di regolatore e di gestore del fabbisogno di beni e servizi informatici per la PA piemontese ha, per certi versi, anticipato la tendenza del legislatore a concentrare su pochi soggetti qualificati l'approvvigionamento di alcune categorie merceologiche, particolarmente diffuse;

- che il CSI Piemonte, almeno per alcuni Accordi quadro attivi contenenti servizi, in tutto o in parte, attualmente erogati alla Città metropolitana, previsti dal sistema Consip/Soggetti aggregatori ⁽¹⁾, sia l'unico soggetto in grado di valutarne, da un punto di vista tecnico, la idoneità a soddisfare il fabbisogno “aggregato” degli enti consorziati e della Città metropolitana in particolare con la conseguenza che quanto previsto dal comma 512 e dal comma 516 dell'art. 1 della legge 208/2015 deve essere osservato, in prima battuta, dal Consorzio stesso;

- che in caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento Consip/Soggetti aggregatori, il CSI potrà accedere, nelle ipotesi contemplate dal comma 516, dell'art. 1 della citata legge di stabilità 2016, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512; il CSI è tenuto inoltre al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 e a tal proposito condividerà con la Città metropolitana le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

Preso atto che:

- per quanto concerne la Città metropolitana di Torino, va comunque ricordato come la riduzione della spesa informatica (per la gestione, ma ancor più per investimenti in innovazione), sia stata costantemente ridotta nel corso dell'ultimo decennio, passando da un da una spesa complessiva nell'anno 2010 di circa €9.679.000,00, ad €7.035.000,00 come previsione per l'anno 2016, a circa 6.400.000,00 di stima per l'anno 2017;

⁽¹⁾ Ad esempio, per quanto riguarda le Convenzioni Consip “**Server 9**”, “**Server 10**”, “**Licenze Oracle**” è evidente che l'approvvigionamento (anche per la “*mission*” del Consorzio) debba essere previsto a carico del Consorzio stesso: tanto la gestione della server farm relativamente all'acquisizione dei server, quanto la gestione dei database per le licenze Oracle, sono infatti di competenza diretta del CSI e non sarebbe compatibile con l'attuale assetto consortile un approvvigionamento diretto da parte della Città metropolitana.

Vi sono, invece, alcuni accordi quadro relativi a servizi informatici per i quali la situazione si presenta di particolare complessità, in quanto i servizi offerti dal sistema Consip/Soggetti aggregatori possono, anche solo parzialmente, coincidere con i servizi attualmente resi dal CSI Piemonte alla Città metropolitana o ad altri consorziati; è il caso degli accordi quadro denominati “**System Management**”, “**Sviluppo applicativo**”, “**Desktop Outsourcing 2**” e “**Posta elettronica**” per i quali si ritiene, ugualmente, che permanga in capo al CSI ogni determinazione in merito all'approvvigionamento tramite Consip/Soggetti aggregatori.

E' evidente che la Città metropolitana sarà tenuta ad osservare i predetti commi 512 e 516 per tutti quegli acquisti (residuali) di beni e servizi informatici che non rientrano nell'ambito della Convenzione con CSI Piemonte.

- 3) Vincoli che potranno emergere dalla procedura di dialogo competitivo attualmente in corso, relativa alla cessione di parte o tutte le attività attualmente in capo al Consorzio, conseguente ad una autonoma valutazione dell'Amministrazione alla conclusione della procedura stessa, compresa la verifica in ordine alla ricorrenza ed alla sussistenza delle condizioni per l'affidamento *in house*;

Verificato che la presente Convenzione disciplina i rapporti generali tra la Città metropolitana ed il CSI Piemonte, con particolare riferimento:

- all'art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI che stabilisce che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
- all'articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, per il quale ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla L.R. n. 48/75, dalla L.R. n. 13/78 e dall'art. 4 dello Statuto;
- al terzo comma dell'art. 7 dello Statuto del CSI che stabilisce che: "I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta";

Atteso che:

- la natura *in house* dei rapporti con CSI Piemonte rende sostanzialmente incongruente un sistema sanzionatorio basato esclusivamente su penali monetarie, data la coincidenza tra soggetto sanzionatore e consorziato che finisce per trasformare il pagamento delle sanzioni in una mera partita di giro;
- la proprietà interamente pubblica del CSI Piemonte comporta una piena coincidenza tra proprietà e controllo per effetto della quale le conseguenze di qualunque discrasia sul terreno del conseguimento sia degli standard quali-quantitativi, sia degli obiettivi di efficienza e di economicità assegnati Consorzio finiscono comunque per gravare sull'ente locale;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini della coerenza del sistema di incentivazione e del controllo dei servizi erogati, che la remunerazione variabile del personale del CSI Piemonte sia collegata anche al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Tavolo strategico, come da art. 12 della Convenzione;

Vista la L.R. 13/1978 e s.m.i. e in coerenza con la disposizione sopra richiamata dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del CSI, secondo la quale "i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione";

Considerato che, in coerenza con la propria programmazione generale e di settore, nelle more della ridefinizione del Catalogo dei Servizi del CSI e nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 512 e seguenti della Legge di Stabilità 2016, la Città metropolitana ritiene necessario, quindi, procedere alla proroga della "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA",

per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, al fine di dare continuità ai servizi del Sistema Informativo erogati dal CSI;

Ravvisato che L'AVCP (ora ANAC) con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010”, n. 136 ribadisce la non necessarietà degli adempimenti nell'ipotesi in cui l'affidamento sia qualificabile come affidamento in house;

Dato atto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Riconosciuta la necessità di provvedere in tempi brevi alla formalizzazione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la “*Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*” tra Città metropolitana e CSI-Piemonte, per la gestione del sistema informativo per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017 (Allegato A) e l'allegato denominato “Procedure in caso di grave difformita' dai livelli di servizio” (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto, per i motivi in premessa richiamati, che sussistono i requisiti previsti dagli artt. 5 e 192 del [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#), per le parti di immediata applicazione;
- 3) di prendere atto che il CSI Piemonte sarà tenuto, per i servizi erogati in tutto o in parte alla

Città metropolitana, al rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 512 della legge di stabilità 2016 e che, in caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, nelle ipotesi contemplate dal comma 516, dell'art. 1 della citata legge di stabilità 2016, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato nel rispetto dell'evidenza pubblica, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512, come da Assemblea del CSI Piemonte stesso del 21 marzo 2016; il CSI è tenuto, inoltre, al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 e a tal proposito condividerà con la Città metropolitana le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa una volta pubblicato il "Piano triennale";

- 4) di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà ad individuare i servizi occorrenti - anche tenendo conto degli attuali vincoli normativi - non comportando la proroga della presente Convenzione alcun obbligo finanziario da parte della Città metropolitana;
- 5) di prendere atto che la presente Convenzione definisce unicamente il quadro contrattuale all'interno del quale si definiscono le specifiche CTE (Configurazione Tecnico - Economica) e PTE (Proposte Tecnico Economiche) e che, solo in sede di approvazione delle CTE e delle PTE verranno altresì assunti i relativi impegni di spesa, in relazione alle disponibilità di bilancio;
- 6) di individuare quale responsabile della Convenzione di cui al punto 1) il Dirigente del Servizio Sistema informativo e Telecomunicazioni il quale provvederà alla relativa stipula (apportando le modifiche non essenziali che si rendessero necessarie), agli incumbenti ad esso conseguenti ed all'affidamento dei servizi previsti fino al 31/12/2017;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

~ ~ ~ ~ ~

La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e l'immediata esecutività della stessa, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: "Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017. Approvazione

N. Protocollo:34265/16

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 11
Astenuti = 2 (Fava - Ruzzola)
Votanti = 9

Favorevoli 9

(Appendino - Azzarà – Castello - De Vita - Iaria – Marocco – Merlin – Pirro – Trevisan)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Giuseppe Formichella

La Sindaca Metropolitana
Chiara Appendino

**CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA**

Tra

La Città Metropolitana di Torino con sede in Torino, Via Maria Vittoria - 12 (C.F. 01907990012), in persona _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in Torno, presso la sede della Città Metropolitana di Torino (nel seguito Città Metropolitana)

e

Il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

PREMESSO CHE

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e costituisce ente strumentale, nonché struttura in house, degli enti consorziati, i cui interessi rappresentano le funzioni – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece nell’ambito dei Sistemi Informativi;
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all’atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all’articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati;
- in particolare lo Statuto del CSI all’art. 4 comma 2 lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
- il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati (enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici - entrambi anche in forma associata – e società a totale partecipazione pubblica) i quali esercitano nei suoi confronti il controllo analogo fra l’altro attraverso la nomina diretta di loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione; l’art. 5, comma 2, dello Statuto prevede inoltre che il consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
- l’art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI stabilisce che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti

consorziate, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;

- ai sensi dell'articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziate può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall'art. 4 dello Statuto;
- il terzo comma dell'art. 7 dello Statuto del CSI stabilisce che: "I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziate sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziate, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta";
- i presupposti per l'affidamento di attività in regime di "in-house providing" risiedono negli artt. 5 e 192 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e dal Comunicato del Presidente ANAC del 03.08.2016 "Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 192 del Codice dei Contratti";
- l'affidamento di attività in regime di in-house providing deve essere preceduta da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, dalla valutazione della idoneità all'esecuzione dell'attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- nel corso di validità della presente convenzione l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) predisporrà, ai sensi dell'art. 1, comma 513 l. stabilità 2016, il piano triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione, cui seguirà il Piano triennale della Città Metropolitana; in conseguenza dell'approvazione dei suddetti provvedimenti, la Città Metropolitana si riserva, fin d'ora, di comunicare formalmente al CSI ulteriori direttive in deroga o in addenda alla presente convenzione;
- la Città Metropolitana è Ente consorziate sostenitore del CSI e dunque può procedere – anche in ragione di quanto sopra - all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziate, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" è entrata in vigore l'8 aprile 2014;
- l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e individua le operazioni esenti IVA;
- la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
- l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
- l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non

- hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
- l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
 - la Provincia ed il CSI in data 29.12.2014 hanno sottoscritto la “*Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA*”, valida per il periodo 01.01.2015-31.03.2015, prorogata al 31.12.2015 con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17-7840/2015 del 1/4/2015, al 30.06.2016 con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 82-35913/2015 del 10.11.2015 e al 31.12.2016 con deliberazione del Consiglio Metropolitan n.131-10284/2016 del 28.07.2016;
 - il 20.06.2016 la Città Metropolitana, il Comune di Torino e la Regione Piemonte hanno sottoscritto l’Accordo per disciplinare il software di rispettiva titolarità;
 - il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all’art. 7 comma 3 dello Statuto, ha approvato nella seduta del 29.11.2016 il “Catalogo e Listino dei servizi del CSI”;
 - la Città Metropolitana con nota prot. n. 46086 del 13/04/2016 ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell’anno 2016;

DATO ATTO CHE

- i servizi oggetto della presente Convenzione sono erogati nel quadro definito dal D.Lgs 82/2005 e s.m.i. art. 68;

OSSERVATO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan del _____ n. _____ del _____ è stato approvato il presente Atto.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli

1. La Città Metropolitana, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente in house e strumentale in ambito informatico, in coerenza con le funzioni riconosciutegli ed attribuitegli all’atto di consorzio ovvero con la presente Convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali attribuite allo stesso CSI dalla legge costitutiva e dal suo Statuto, qui integralmente richiamati e fatti propri.
2. La Città Metropolitana, coerentemente con quanto sopra indicato, esercita altresì il controllo analogo sul Consorzio, anche mediante gli specifici strumenti di controllo dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati, ivi compreso il Tavolo Strategico di cui al successivo art. 2.
3. La Città Metropolitana riconosce altresì che il Patto Consortile che la lega al CSI, unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse

condiviso ovvero l'obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che la stessa persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per se e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Città Metropolitana riconosce al Consorzio il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scale, efficienze e efficacia operativa non altrimenti raggiungibili;

4. In ragione, e nel rispetto di quanto sopra – sempre fatta salva una verificata minore onerosità del CSI, anche desunta da interlocuzioni con il mercato effettuate dagli Uffici della Città Metropolitana – la Città Metropolitana si impegna sin d'ora a mantenere l'acquisizione dei servizi condivisi presso il CSI come definiti al successivo art. 3.
5. Sempre nell'ottica di quanto sopra esposto, la Città Metropolitana, al fine di valorizzare gli assett consortili nei termini e nelle forme consentite dalla legge e determinate nelle sedi competenti, si rende disponibile a regolamentare – con separato atto approvato dal competente organo della Città Metropolitana – modalità di trasferimento, anche solo temporaneo, degli assett e del know how di titolarità o cotitolarità della Città Metropolitana medesima che risultano nella disponibilità del CSI per il perseguimento delle finalità consortili oltre che per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.
6. La Città Metropolitana partecipa fattivamente quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che le spetta, alle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli enti consorziati.
7. La Città Metropolitana definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La Città Metropolitana esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Città Metropolitana nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione nella gestione delle stesse.
8. In analogia a quanto stanno effettuando gli Enti consorziati, il CSI si impegna a realizzare interventi di spending review interna, e a riferire sui risultati conseguiti dal Tavolo Strategico di cui al successivo art. 2.
9. La Città Metropolitana individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti su base pluriennale.
10. La Città Metropolitana riconosce altresì il CSI quale proprio partner organizzativo e tecnico nell'ambito di eventuali progetti di riuso software ex art. 69 del CAD (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) con altre Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con le funzioni istituzionali allo stesso attribuite.

Art. 2 Tavolo Strategico

1. Le Parti convengono sulla necessità di istituire un Tavolo Strategico, la cui composizione e modalità operative saranno definite, anche con la partecipazione di altri Enti consorziati, come ulteriore e specifico strumento tramite cui la Città Metropolitana potrà esercitare con maggiore efficacia il controllo analogo, anche con riferimento agli specifici servizi affidati al CSI. Detto strumento ha lo scopo di garantire una maggiore pianificazione ed una conseguente migliore programmazione delle attività finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza.

Gli obiettivi del Tavolo Strategico comprendono:

- valutare il grado di rispondenza e copertura dei servizi erogati da CSI, condividendone la strategia di evoluzione e valutando nuovi ambiti di intervento
- valutare, esprimendo preventivamente pareri o indicazioni non vincolanti, le opportunità di investimento effettuate dal CSI per l'adozione o la messa a disposizione di soluzioni informatiche a sostegno dei servizi o di soluzioni applicative per specifici servizi di business
- l'adozione di linee guida nella definizione dei piani strategici pluriennali dell'Ente, al fine di orientare le attività congiunte

Il Tavolo strategico può attivare gruppi di lavoro congiunti su specifici ambiti di interesse, al fine di assicurare le azioni utili al perseguimento degli obiettivi fissati.

Il Tavolo Strategico viene convocato dal Referente nominato dalla Città Metropolitana almeno ogni sei mesi, e produce un documento di valutazioni e raccomandazioni che viene trasmesso al Tavolo di Gestione della Convenzione art. 16, e al Consiglio di Amministrazione del CSI, per le rispettive valutazioni e nel rispetto delle loro prerogative.

Art. 3 Finalità e oggetto

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Città Metropolitana al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione dei sistemi informativi degli Enti consorziati, nonché con il Sistema Informativo della PA italiana.
3. La presente convenzione, in particolare, ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici, che avranno valenza annuale, e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigore di Convenzione. In tali Atti, saranno definite le attività richieste concordate sulla base di quanto definito dal documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto.
4. E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati atti negoziali, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città Metropolitana risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente punto 3 del presente articolo.

Art. 4 Normativa rilevante

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

Art. 5 Appalti di servizi e affidamenti

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 8 dello Statuto, il CSI si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli Appalti) nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e

s.m.i. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016), il CSI provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori, o centrali di committenza. In caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016.

2. Il CSI s'impegna al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 e a tal proposito il CSI condivide con la Città Metropolitana le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa.
3. L'eventuale affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
4. Città Metropolitana e CSI si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo della Città Metropolitana CSI propone la definizione delle attività annuali entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. CSI sulla base delle esigenze espresse della Città Metropolitana, predispone ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei Servizi". Tale documento costituisce elemento utile per la Città Metropolitana al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
3. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni della Città Metropolitana.
4. Le esigenze della Città Metropolitana sono definite nei seguenti documenti:
 - CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE) DELL'ENTE
In questo documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua e con una proiezione triennale, tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione di attività annuali di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)
Documenti nei quali vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi di sviluppo ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città Metropolitana e secondo quanto descritto nell'Allegato Tecnico ed eventuali successivi.
5. La Città Metropolitana potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI,
6. Qualora la Città Metropolitana ed il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti ai documenti "Configurazione Tecnico Economica" e "Proposte Tecnico Economiche", le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta

e avviate solo previa approvazione della-Città Metropolitana.

Art. 7 Modalità di offertazione e stima dei costi

1. Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento, approvato almeno annulmente dal Consiglio di Amministrazione del CSI, di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI.
2. Nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., le stime economiche a preventivo, esposte per i servizi di cui alla presente Convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
3. Il CSI supporta altresì la Città Metropolitana nelle indagini volte ad effettuare la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le varie soluzioni disponibili sul mercato ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D.Lgs. 82/05 e s.m.i.), come meglio precisato negli Allegati Tecnici e finalizzate a garantire il rispetto dei principi di economicità, efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica ove applicabile, impegnandosi altresì a rispettare ed applicare le risultanze di detta indagine
4. L'affidamento formale delle attività da parte della Città Metropolitana al CSI avverrà con uno o più atti formali di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo dei provvedimenti.
5. Per i servizi in continuità di cui all'art. 6 comma 3 l'affidamento può anche essere frazionato su base mensile, con l'obbligo della sua formalizzazione prima dell'erogazione effettiva dei servizi, anche in caso di eventuale esercizio provvisorio del bilancio; eventuali rimodulazioni intervenute in corso d'opera non pregiudicano il riconoscimento dei costi sostenuti dal CSI fino alla condivisione della rimodulazione stessa.
6. Per i progetti e i servizi non in continuità per i quali sussista l'incompatibilità tra scadenze normative che impongono adeguamenti ai sistemi gestiti dal CSI ovvero esigenze straordinarie e motivate dell'Ente, e i tempi amministrativi necessari alla Città Metropolitana per la predisposizione dei relativi affidamenti, la Città Metropolitana può richiedere l'avvio delle attività anche in assenza di formale affidamento garantendo al CSI la facoltà di addebitare i costi sostenuti come aggiuntivi rispetto a quelli relativi ai servizi in continuità fino al formale affidamento degli stessi
7. La Città Metropolitana corrisponderà al CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e trasmesso alla Città Metropolitana.
8. Con riferimento all'erogazione dei servizi che non hanno soluzione di continuità, la Città Metropolitana si obbliga a garantire la copertura finanziaria degli stessi. Tuttavia, nel caso in cui il bilancio di previsione della Città Metropolitana non presentasse sufficiente disponibilità, la Città Metropolitana stessa potrà richiedere la riduzione dei servizi e CSI si impegna a formulare una proposta tecnica volta a minimizzare l'impatto della riduzione, fermo restando il riconoscimento dei costi già sostenuti.

Art. 8 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione la Città Metropolitana non

presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 9 Modalità di rendicontazione e fatturazione

1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, sulla base di modelli di rendicontazione standard eventualmente adattati alle esigenze specificatamente condivise con l'Ente.
2. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI, si svilupperà attraverso la Rendicontazione economica e il monitoraggio dell'avanzamento attività e previsioni a finire, convenzionalmente fornite (dal terzo trimestre)–

Le rendicontazioni economiche evidenzieranno i costi consuntivati al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e la stima economica a finire, con periodicità trimestrale. I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti da CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera.

3. Le fatture vengono emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:
 - per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.
 - per i servizi previsti in CTE: sulla base dei costi preventivati dal CSI ed accettati dalla Città Metropolitana con cadenza mensile posticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un dodicesimo della valorizzazione previsionale annuale. La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l'eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.

Art. 10 Conguaglio

1. Al termine dell'esercizio, CSI effettuerà le opportune operazioni di conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui la Città Metropolitana effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione finanziaria ai sensi della disciplina vigente.
2. CSI si impegna a fornire alla Città Metropolitana il consuntivo annuale, a seguito dell'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell'anno per l'erogazione dei servizi affidati dalla Città Metropolitana, evidenziando, per ogni affidamento, l'eventuale scostamento rispetto all'affidato ed il relativo conguaglio.
3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il CSI si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
4. La Città Metropolitana si riserva di richiedere attraverso il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione degli specifici approfondimenti relativi alle modalità di computo.
5. L'eventuale delta risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

Art. 11 Pagamento

1. La Città Metropolitana effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I

pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.

2. La Città Metropolitana si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città Metropolitana entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l'addebito degli oneri finanziari sostenuti dal CSI ai sensi del precedente art. 10, comma 3.

Art. 12 Controlli sui servizi

1. La Città Metropolitana dispone controlli (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. La Città Metropolitana, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 17 della presente convenzione.
4. Le parti, nell'ambito del Tavolo Strategico, individuano ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione del Documento Unico di Programmazione della Città metropolitana, specifici obiettivi in carico al CSI per il tramite del Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione individuato all'art. 16 comma 2;
5. Il CSI fornisce al responsabile del servizio informatico della Città Metropolitana il rendiconto dettagliato dei costi sostenuti per beni e servizi prestati nell'anno solare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
6. Il CSI documenta ogni sei mesi al Servizio preposto della Città Metropolitana quali e quanti sono gli affidamenti per l'acquisizione di beni e servizi del CSI praticati sulla scorta di procedure ad evidenza pubblica, per quali importi e chi dono gli aggiudicatari, quanti e quali sono le acquisizioni di beni e servizi realizzate con modalità diverse dall'evidenza pubblica.

Art. 13 Durata

1. La presente Convenzione ha durata pari a due anni ed è vincolante dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
4. In ogni caso la Città Metropolitana si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

Art. 14 Responsabilità del CSI

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Città Metropolitana, di terzi o comunque dovuti a causa

fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

Art. 15 Impegni delle Parti

1. La Città Metropolitana designerà un Referente per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli Allegati Tecnici e degli eventuali ulteriori affidamenti.
Parimenti il CSI nominerà un proprio Referente.
2. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Città Metropolitana, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
3. Il CSI appronterà e concorderà con la Città Metropolitana piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà la Città Metropolitana sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
4. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio definiti negli Allegati Tecnici, CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare i predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di gestione di cui all'art. 17.
5. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

Art. 16 Responsabile dell'esecuzione

1. La Città Metropolitana individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione il Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni.
2. CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione _____.

Art. 17 Tavolo di Gestione della Convenzione

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della Convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 16 o dai Referenti dagli stessi nominati.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
 - valutare, approvare e attuare le valutazioni e le raccomandazioni fornite dal Tavolo Strategico di cui al precedente art. 2;
 - quelli indicati nell'Allegato "Procedure in caso di grave difformità dai livelli di servizio" della presente Convenzione;
 - analisi delle rendicontazioni trimestrali, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
 - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli SLA;
 - verifica periodica dei volumi di riferimento;
 - coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
 - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
 - verifica annuale degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati.

3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, tenuto anche conto di quanto previsto nell'Allegato "Procedure in caso di grave difformità dai livelli di servizio" e nel Documento Tecnico ivi previsto, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

Art. 18 Protezione dei dati personali e riservatezza

1. La Città Metropolitana nomina il CSI Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., e dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679 del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Il CSI, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidategli nell'ambito della presente convenzione, è tenuto:
 - ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento in conformità ai requisiti previsti nella normativa Privacy nazionale e nel Regolamento Europeo Privacy e che saranno documentate e formalizzate con atti specifici nel corso della durata del presente atto;
 - a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto dettagliate istruzioni finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;
 - ad implementare le adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, definite in accordo con il Titolare, finalizzate a ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità definite nel presente atto, in conformità all'art. 32 del Regolamento Europeo Privacy;
 - a non ricorrere ad altro Responsabile del trattamento senza l'esplicita autorizzazione scritta del Titolare;
 - ad assistere il titolare del trattamento, per quanto di sua competenza, nel garantire il rispetto dell'obbligo di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti nel Regolamento Europeo Privacy;
 - ad assistere il Titolare del trattamento, con le modalità dettagliate nel corso della durata del presente atto tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del CSI, nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di: notifica delle violazioni all'autorità di controllo (data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva
 - a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy;
 - a collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato
 - a cancellare o restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento al termine delle attività oggetto del presente atto.

Art. 19 Accessibilità

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

Art. 20 Adempimenti in materia di sicurezza

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Città Metropolitana e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 21 Oneri fiscali e spese

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente. [Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.](#)
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Art. 22 Modifiche

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

Art. 23 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Torino, lì _____

La Città Metropolitana di Torino

Il CSI-Piemonte

“PROCEDURA IN CASO DI GRAVE DIFFORMITA’ DAI LIVELLI DI SERVIZIO”

1. Livelli di servizio

Fatto salvo quanto previsto dall’Allegato “Livelli di servizio” del “Catalogo e Listino dei servizi del CSI” ex art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI, il Tavolo di Gestione di cui all’art. 17 della Convenzione, definisce in ordine ad ogni servizio o sviluppo affidato al CSI con relativo provvedimento, eventuali specifici livelli di servizio che costituiranno Documento Tecnico cui dovranno fare riferimento le offerte del CSI.

Il Documento Tecnico costituirà Allegato e parte integrante e sostanziale del verbale della seduta del Tavolo di Gestione e sarà adottato dalle Parti entro 30 giorni dall'avvio dei servizi per i quali devono essere previsti specifici livelli di servizio.

Il Documento Tecnico definisce:

- a. livello di severità della problematica riscontrata nel corso dell'erogazione del servizio o del ritardo nei tempi di sviluppo fissati nelle offerte;
- b. tempi di ripristino della condizione di normalità;
- c. percentuale di soglia di tolleranza oltre la quale è necessario segnalare l’evento al Tavolo di Gestione, fatti salvi i casi di forza maggiore o di cause imputabili alla Città Metropolitana.

Il Tavolo di Gestione individuerà altresì le soglie di tolleranza dei livelli di servizio previsti dall’Allegato “Livelli di servizio” di cui sopra oltre le quali lo stesso deve ricevere la relativa segnalazione.

2. Procedura in caso di grave difformità

A fronte di scostamenti dei livelli di servizio come sopra definiti, il CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare i predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di Gestione previsto all’art. 17 della Convenzione.

In caso di grave mancato rispetto dei livelli di servizio previsti e riscontrati dal Tavolo di Gestione, la Città Metropolitana contesterà lo stesso tramite PEC entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal loro verificarsi.

Il CSI comunicherà tramite PEC le proprie controdeduzioni, supportate ove possibile da documentazione, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano alla Città Metropolitana nel termine indicato, ovvero il Tavolo di Gestione non le ritenga idonee a giustificare l'inadempienza contestata, lo stesso si impegna a condividere un nuovo piano di rientro fermo restando quanto previsto all’art. 14 della Convenzione.

In casi di scostamento dai livelli di servizio pari almeno al 10 % la Città Metropolitana potrà riservarsi la facoltà di non procedere al rinnovo dei servizi per l’anno successivo.